

Roma, 14 maggio 2004

Circolare n.47/2004

Oggetto: Lavoro – Licenziamenti collettivi – Estensione ai datori di lavoro non imprenditori - D.lgvo 8.4.2004, n.110, su G.U. n.102 del 3.5.2004.

In attuazione della direttiva comunitaria 98/59 il decreto in oggetto ha esteso ai datori di lavoro non imprenditori (tra cui le associazioni di categoria) con oltre 15 dipendenti l'obbligo di rispettare, in caso di licenziamenti collettivi, la procedura di conciliazione prevista dall'art.24 della legge 223/91.

Come è noto, tale procedura scatta in presenza di almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni e comprende una *fase sindacale* e una *fase pubblica* della durata massima complessiva di 75 giorni (ridotti della metà qualora i licenziamenti interessino meno di 10 persone).

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.125/97 e n. 121/92
Allegato uno
Lo/lo*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 102 del 3.5.2004 (fonte Guritel)

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana C-32/02

1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattoni, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli